



**Comune di Buddusù**  
Piazza Fumu - 07020 – Buddusù  
tel. 079/7159003 - Fax 079/714371

Riserva di Biosfera  
«Tepilora, Rio Posada  
e Montalbo»



**Originale**

## **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 15 DEL 24/03/2021**

**OGGETTO: APROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE TASSA RIFIUTI (TARI ANNO 2021)**

L'anno 2021 addì 24 del mese di Marzo convocato per le ore 16.00 e seguenti, nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Ordinaria di Prima convocazione.

**All'appello risultano :**

<b>Nominativo</b>	<b>Presente</b>	<b>Nominativo</b>	<b>Presente</b>
SATTA MASSIMO	SI	Marrone Salvatore Quirico	SI
Bertotto Giuseppe	SI	Ferreri Pinuccia	SI
Mura Giuseppe Antonio	SI	Sanciu Pierpaolo	SI
Ziri Massimo	NO	Sanna Luisa	SI
Spanu Francesca	SI		
Devaddis Battista	SI		
Bacciu Ivano	SI		
Bacciu Giuseppina	SI		
Taras Maria Antonietta	NO		

**Presenti 11**

**Assenti 2**

Partecipa il Vice Segretario, Liberina Manca;

Il Presidente, SATTA MASSIMO, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la piena validità della riunione, dichiara aperta la seduta;

La seduta è Pubblica;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

- Premesso** che l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- che l'imposta unica comunale si componeva dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- che l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (ex TARES);
- che la legge 160/2019, Legge di Bilancio per l'anno 2020, con l'articolo 1, comma 738 ha abrogato le componenti IMU e TASI della IUC (Imposta Unica Comunale) istituita con la legge 147/2013 lasciando in vigore la disciplina della TARI;
- Visto** l'articolo 42, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi.
- Visto** l'articolo 149 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali.
- Vista** la legge delega 5 maggio 2009, n. 42, recante "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione".
- Visto** l'art. 1, commi da 158 a 171 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di tributi locali.
- Visto** l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, richiamato dal comma 702 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di Stabilità 2014), secondo cui i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
- Vista** la legge 27 luglio 2000, n. 212 recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, come modificata dal decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 156.
- Visto** l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce che gli Enti locali possano deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate entro la data di approvazione del bilancio di previsione e dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

- Visto** l'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre come termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;
- La legge di bilancio 2021, che ha fissato al 31 gennaio 2021 il termine l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali 2021/2023;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 13 Gennaio 2021, recante *“Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021”*;
- Rilevato** che l'art. 15 bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha innovato l'art. 13 del decreto legge 201/2011 introducendo il comma 15-ter con cui viene stabilito che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, i versamenti TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base delle tariffe approvate per l'anno precedente, mentre per i versamenti in scadenza dopo il 1° dicembre si applicano le tariffe TARI approvate per l'anno di competenza, con meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato;
- Rilevato** altresì che i versamenti TARI la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre devono essere effettuati sulla base degli atti (regolamenti e determinazione delle tariffe), inviati al Ministero dell'economia e delle Finanze, come previsto dall'art. 13, comma 15, del decreto legge 201/2011, modificato dall'art. 15-bis del decreto legge 34/2019, entro il 14 ottobre e pubblicati sul sito [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) entro il 28 ottobre;
- Rilevato** che gli atti relativi alla TARI, come confermato dalla circolare n. 2/DF del 22 novembre 2019 del MEF, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione sul citato sito del MEF e che in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;
- Visto** l'articolo 58 quinquies del DL 124/2019, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, che ha modificato l'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, spostando gli studi professionali dalla tariffa 11 alla tariffa 12 (per i comuni con più di 5000 abitanti), oppure dalla tariffa 8 alla tariffa 9 (per i comuni con meno di 5000 abitanti).
- Ritenuto** pertanto opportuno stabilire che il versamento della TARI per l'anno 2021 sia riscosso in numero di 4 rate con scadenza:
- prima rata 30/06/2021
  - seconda rata 31/08/2021
  - tersa rata 31/10/2021
  - quarta rata 30/11/2021
  - rata unica 31/08/2021
- Visti** gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento

Con votazione palesemente espressa dagli 11 consiglieri, che ottiene all'unanimità il voto favorevole,

### DELIBERA

1. di stabilire le tariffe TARI, per l'anno 2021;
2. di stabilire il versamento della TARI 2021 per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche effettuato in numero di 4 rate con le seguenti scadenze:
  - prima rata 30/06/2021
  - seconda rata 31/08/2021
  - tersa rata 31/10/2021
  - quarta rata 30/11/2021
  - rata unica 31/08/2021
3. di incaricare gli uffici competenti al fine di provvedere alla pubblicazione ai sensi di legge della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale.

Allegato 1

#### PARTE FISSA

<b>TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI</b>		
Tariffa al mq. per famiglie con		tariffa al mq.
a) una persona		0,919989
b) due persone		1,079454
c) tre persone		1,226653
d) quattro persone		1,324785
e) cinque persone		1,361584
f) sei o più persone		1,349318
<b>TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI</b>		
Tariffa al mq. per le attività di cui alle categorie:		tariffa al mq.
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,805153
2	Campeggi, distributori carburanti	.....
3	Stabilimenti balneari	.....
4	Esposizioni, autosaloni	0.865540
5	Alberghi con ristorante	2,576491
6	Alberghi senza ristorante	.....
7	Case di cura e riposo	2,113528
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,952497
9	Banche ed istituti di credito	1,066828
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	2,113528
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,556362

12	Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	1,851853
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,375203
14	Attività industriali con capannoni di produzione	1,288246
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,630436
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	13,808382
17	Bar, caffè, pasticceria	10,768928
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,381645
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	.....
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	11,292277
21	Discoteche, night club	2,777779

### **PARTE VARIABILE**

<b>TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI</b>		
Tariffa annuale intera a famiglia		
a) una persona		31,448508
b) due persone		62,897016
c) tre persone		78,621269
d) quattro persone		102,207646
e) cinque persone		125,794032
f) sei o più persone		145,449349
<b>TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI</b>		
Tariffa annuale al mq. per le attività di cui alle categorie:		Tariffa al mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0.327700
2	Campeggi, distributori carburanti	
3	Stabilimenti balneari	.....
4	Esposizioni, autosaloni	0.347085
5	Alberghi con ristorante	1,041255
6	Alberghi senza ristorante	
7	Case di cura e riposo	0,846481
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,792018
9	Banche ed istituti di credito	0,434779

10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,851096
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,030178
12	Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0,747709
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,957253
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,515089
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,658169
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	5,571820
17	Bar, caffè, pasticceria	4,344100
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,369878
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	4,558259
21	Discoteche, night club	1,125257

- 1) di dare atto che, in forza del regolamento Comunale per l'applicazione della componente TARI, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 22, in data 16.07.2015 verranno applicate le seguenti riduzioni e agevolazioni tariffarie per la componente TARI:

	<b>Misura riduzione tariffaria %</b>
locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;	30
abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;	30
fabbricati rurali ad uso abitativo.	30
zone in cui non è effettuata la raccolta;	60 – 65 – 70 (IN BASE ALLA DISTANZA)
riduzioni per la raccolta differenziata e rifiuti avviati al recupero	10 (SULLA TARIFFA VARIABILE)
mancato svolgimento del servizio	10
riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.	10
CATEGORIA NON DOMESTICA A16 (RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB)	75 AGEVOLAZIONI
CATEGORIA NON DOMESTICA A17 (BAR, CAFFE, PASTICCERIA)	75 AGEVOLAZIONI

CATEGORIA NON DOMESTICA A20 (ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO ETC)	75 AGEVOLAZIONI
CATEGORIA NON DOMESTICA ND/A18 (SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI)	15 AGEVOLAZIONI

1. di incaricare gli uffici competenti al fine di provvedere alla pubblicazione ai sensi di legge della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale.
- 2) di rendere, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
SATTA MASSIMO

Il Vice Segretario

Liberina Manca

---

*CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO*

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio online del Comune, il giorno 26/03/2021 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 10/04/2021, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267.

Contestualmente alla pubblicazione all'Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari in conformità all'art. 125, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267.

Il Vice Segretario

Liberina Manca

---

*CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'*

Certifico che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 24/03/2021.

Il Vice Segretario

Liberina Manca